DISPOSIZIONI FISCALI URGENTI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO, POTENZIAMENTO DEGLI ORGANICI, CONTROLLI E ANAGRAFE PATRIMONIALE DEI DIPENDENTI, AL FINE DI CONTRASTARE L'EVASIONE E LA CORRUZIONE

Art. 2

Accertamento con adesione ai fini di altre imposte dirette

La definizione in contraddittorio, con adesione del contribuente, e' applicabile, alle medesime condizioni di cui all'articolo 1, nei confronti dei contribuenti, con riferimento alle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, ed ha per oggetto il maggior valore o il valore stabilito dall'ufficio dei beni e diritti suscettibili di valutazione secondo le singole leggi d'imposta, separatamente per ciascun atto d'imposizione. La liquidazione e la riscossione delle somme dovute per effetto dell'adesione di cui all'articolo 1 sono effettuate direttamente dall'ufficio accertatore. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di esclusione della rettifica previsti dalle leggi vigenti per talune categorie di beni e diritti nell'ipotesi di determinazione del valore su base catastale. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie per la determinazione delle modalita' dell'accertamento con adesione basate su parametri oggettivi, ovvero, in mancanza di questi, su indagini sui valori medi di mercato nelle varie aree geografiche, con specifiche distinzioni per zone aventi caratteristiche similari, nonche' su studi idonei a realizzare la massima trasparenza e aderenza alla realta' economica dei valori oggetto della rettifica. (1)

Versione in vigore dal 1 dicembre 1994, non più in vigore dal 17 gennaio 1995 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione
Estremi	Decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630
Capo	I — Disposizioni in materia di accertamento e contenzioso tributario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 1994

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) Il D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1994, n. 656 ha disposto (con l'art. 2 quattuordercies, comma 2), che "Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21 e 22 del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630, cessano di avere efficacia a decorrere dal 17 novembre 1994".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-fiscali-urgenti-in-materia-di-accertamento-contenzioso-630-1994/art-2-accertamento-con-adesione-ai-fini-di-altre-imposte-dirette/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it